



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 – Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

ORDINANZA N. 453 DEL 27-11-2017

Reg. generale n. 590 del 27-11-2017

Oggetto: DISCIPLINA MACELLAZIONE SUINI PER USO PRIVATO - CAMPAGNA 2017-2018.

Il Sindaco

VISTI gli artt.1 e 13 del R.D. n.3298 del 20/12/1928, nonché il T.U. delle LL.SS. R.D. n.1265 del 27/07/1934;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.230 del 08/12/1954;

VISTO il D.Leg.vo n.333 del 01/09/1998, relativo alla protezione del benessere animale durante la macellazione e l'abbattimento;

VISTO il Regolamento CE n.2005/2075;

VISTO il Regolamento CE n.1099/2009;

VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario I.A.O.A. dell'A.S.U.R. - Area Vasta 3 Macerata, del 22/11/2017 prot. n.0021317;

SENTITO il parere del Veterinario Ufficiale dell'A.S.U.R. - Area Vasta 3 Macerata incaricato presso questo Comune;

PRESO ATTO della chiusura del mattatoio Comunale;

CONSIDERATO il grave disagio logistico ed economico per gli interessati in caso di obbligo ad utilizzare i mattatoi autorizzati;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Leg.vo del 18/08/2000, n.267

O R D I N A

- ⇒ **La macellazione dei suini a domicilio, da parte di privati esclusivamente per autoconsumo, è consentita dal 1 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018 e comunque tenendo conto delle condizioni climatiche favorevoli.**
- ⇒ La stessa dovrà essere preventivamente autorizzata dal Veterinario dell'A.S.U.R. - Area Vasta 3 Macerata incaricato presso il Comune, previo pagamento della tariffa (Codice 0041), prevista dal D.P.G.R. del 15/01/2002, n.65, modificata dalla Delibera del 31/07/2006, n.913, che dovrà effettuarsi presso l'ufficio Accettazione dell'Ospedale di Treia tutti i giorni (esclusi i festivi) **dalle ore 09,30 alle ore 12,15.**
- ⇒ La fattura emessa vale quale preventiva autorizzazione alla macellazione e dovrà essere esibita al Veterinario incaricato al momento della visita.
- ⇒ Lo stordimento dei suini dovrà essere provocato secondo quanto previsto dal D.Leg.vo n.333 del 01/09/1998.

- ⇒ Le carni dell'animale macellato non dovranno essere consumate prima della prescritta visita sanitaria e del relativo esame trichinoscopico.
- ⇒ **L'ISPEZIONE SANITARIA DELLE FRATTAGLIE COMPLETE E DELLE CARNI VERRA' ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE PRESSO L'UFFICIO DEL VETERINARIO incaricato, sito nella zona artigianale del Capoluogo, tutti i giorni (esclusi i festivi), dalle ore 07,30 alle ore 08,00 (il sabato dalle ore 08,00 alle ore 08,30).**
- ⇒ A prova dell'avvenuta visita verrà rilasciato dal Veterinario il previsto attestato.
- ⇒ Le stesse procedure dovranno essere seguite per quanto previsto in caso di macellazione domiciliare di cinghiali allevati, anche previo accordo con il Servizio Veterinario competente per territorio.
- ⇒ Coloro che ne abbiano la possibilità, possono effettuare le suddette **macellazioni, presso i mattatoi autorizzati, dove più facilmente sarà reperibile il Veterinario**, per un miglior controllo igienico-sanitario e per un corretto smaltimento di eventuali organi sequestrati.
- ⇒ Si ribadisce l'obbligatorietà e l'utilità dell'ispezione sanitaria delle carni, anche per la profilassi dell'Idatidosi e della Trichinellosi, malattie trasmissibili all'uomo, per le quali si applicano le norme attualmente vigenti.
- ⇒ Gli organi di Vigilanza sanitaria sono incaricati del controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.

Lì 27/11/2017

Il Sindaco
Franco Capponi